

Opzione per la cassa “virtuale”. Il vincolo triennale vale solo per chi sceglie di rimanere nel regime semplificato

Il vincolo triennale di permanenza, per la determinazione del reddito secondo il criterio di cassa “virtuale”, vale solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi essendo in possesso dei requisiti, sceglie di accedere al regime forfettario. In altre parole, l’opzione prevista dal comma 5 dell’art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, (espressa per mezzo del **rigo V026** della dichiarazione IVA 2018) secondo cui l’ammontare dei corrispettivi e degli acquisti, registrati rispettivamente ai sensi dei citati art. 24 e 25, si considera incassato e pagato, vincola per un triennio, solo in caso di permanenza nella nuova modalità di determinazione del reddito d’impresa improntata al “criterio di cassa” ai sensi del nuovo art. 66 del TUIR. Questo, l’importante chiarimento contenuto nella [risoluzione 64 del 14 settembre 2018](#) dell’Agenzia delle Entrate (**riportata di seguito**).

[Link al testo della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64 del 14 settembre 2018](#), con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Regime naturale dei soggetti che esercitano un’attività di impresa in possesso dei requisiti previsti – Compresenza dei requisiti per l’ingresso nel regime comunque “naturale” cd. forfettario (articolo 1, commi 54-89, della legge 23 dicembre

2014, n. 190) – Conseguenze – Non applicabilità dei vincoli temporali per l'uscita dal regime semplificato per entrare nel regime forfetario – Opzione prevista dal comma 5 dell'art. 18, del D.P.R. 600/1973 per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti – Vincolo triennale – Limiti – Passaggio all'applicazione del regime forfetario, introdotto dall'art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 – Applicazione del vincolo triennale – Esclusione – Ragioni – Vincolo triennale al rispetto del criterio di cassa "virtuale" applicabile solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi passa al regime forfettario

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

[Imprese in contabilità semplificata. I chiarimenti per il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11 E del 13 aprile 2017:](#) *«REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Nuovo regime di determinazione del reddito per le "imprese minori" – Disciplina IRPEF ed IRAP – Articolo 1, commi da 17 a 23, della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 18, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»*

Regime forfetario

[Il Vademecum delle Entrate per l'applicazione del nuovo](#)

regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: *«REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all'applicazione del regime forfetario, introdotto dall'art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall'art. 1, commi da 111 a 113, della L 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)»*